

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 5055

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro delle politiche agricole e forestali

(PECORARO SCANIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2001

—————

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2001,
n. 199, recante proroga di termini relativi agli interventi
per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia
spongiforme bovina

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	5
Disegno di legge.	»	6
Testo del decreto-legge.	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Gli effetti che si intendono perseguire con il provvedimento d'urgenza sono diretti ad evitare il riproporsi delle situazioni di rischio igienico-sanitario, nonché di blocco delle attività del settore zootecnico, che avevano, a suo tempo, portato all'emanazione del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1.

L'eventuale blocco nello smaltimento delle farine animali derivanti dagli scarti di macellazione provocherebbe, infatti, la sospensione forzosa della stessa attività di macellazione e, conseguentemente, gravi ripercussioni nella conduzione degli allevamenti bovini.

La proroga degli interventi connessi allo smaltimento dei materiali e dei prodotti a rischio di encefalopatia spongiforme bovina (BSE), nonché all'ammasso pubblico delle farine a basso rischio, non comporta, a carico del bilancio dello Stato, oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti autorizzati dal citato decreto-legge n. 1 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, dal momento che, come è evidenziato nelle schede analitiche di seguito riportate, la quantità dei prodotti da smaltire o da conferire all'ammasso è risultata essere inferiore rispetto alle previsioni di spesa.

* * *

Materiale specifico a rischio e ad alto rischio e prodotti trasformati, ottenuti o derivati:

A. Stima della produzione dei materiali a rischio specifico e di proteine animali trasformate ad alto rischio prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, con riferimento al periodo 10 gennaio 2001-31 maggio 2001	37.200 tonnellate
B. Effettiva produzione dei materiali e dei prodotti di cui al punto A. nel periodo 10 gennaio 2001-3 maggio 2001	17.898,197 tonnellate
C. Effettiva produzione media mensile dei prodotti di cui al punto B (113 giorni)	4.751,73 tonnellate
D. Stima delle produzioni dei materiali di cui al punto A. nel periodo 3 maggio 2001-31 luglio 2001 (89 giorni).	14.096,81 tonnellate
E. Stima totale della produzione dei prodotti di cui al punto A. nel periodo 10 gennaio 2001-31 luglio 2001 (punto B. + punto D.)	31.995 tonnellate

Elaborazione su dati forniti dall'Agea.

Proteine animali a basso rischio:

A. Stima della produzione di proteine animali trasformate a basso rischio previste dall'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, con riferimento al periodo 10 gennaio 2001-31 maggio 2001.	140.000 tonnellate
B. Effettiva produzione dei materiali di cui al punto A. nel periodo 10 gennaio 2001-3 maggio 2001.	76.219 tonnellate
C. Produzione antecedente il 10 gennaio 2001. .	30.000 tonnellate
D. Produzione totale prevista dal decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49	170.000 tonnellate
E. Effettiva produzione media mensile dei prodotti di cui al punto A. nel periodo 10 gennaio 2001-3 maggio 2001	20.235,13 tonnellate
F. Stima della produzione dei materiali di cui al punto A. nel periodo 3 maggio 2001-31 luglio 2001	60.030,89 tonnellate
G. Stima totale della produzione dei prodotti di cui al punto A. nel periodo 10 gennaio 2001-31 luglio 2001 (punto B. + punto F.)	136.249,89 tonnellate

Elaborazione su dati forniti dall'Agea.

Analisi delle singole disposizioni

L'articolo 1 prevede:

a) la proroga del termine dal 31 maggio 2001 al 31 luglio 2001 per l'erogabilità da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) delle previste indennità ai soggetti che assicurano la distruzione dei materiali a rischio specifico, ad alto rischio e dei prodotti trasformati od ottenuti, derivanti da animali morti o macellati nel territo-

rio italiano entro la predetta data del 31 luglio 2001;

b) la proroga del termine dal 31 maggio 2001 al 31 luglio 2001 per l'operatività dell'ammasso pubblico obbligatorio da parte dell'AGEA delle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio entro la predetta data del 31 luglio 2001.

L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

ALLEGATO

(previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE
O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49:

Art. 1. - (*Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati*) -

(*Omissis*).

6. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui al comma 1, che derivino da animali morti o macellati nel territorio italiano dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001, le seguenti indennità:

a) lire 435 per ogni chilogrammo di materiale specifico a rischio e ad alto rischio tal quale;

b) lire 1.450 per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute da materiale specifico a rischio e ad alto rischio. (*Omissis*).

Art. 2. - (*Ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio*).

- 1. L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico obbligatorio delle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, prodotte nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001. Sono altresì ammesse all'ammasso pubblico, nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte nel territorio dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. (*Omissis*).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2001.

Proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la decisione 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000;

Vista la decisione 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000;

Vista la decisione 2001/2/CE della Commissione, del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine per l'adozione delle misure finalizzate a fronteggiare l'emergenza determinata dal fenomeno dell'encefalopatia spongiforme bovina, in ordine allo smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati, nonchè all'ammasso pubblico delle proteine animali a basso rischio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «fino al 31 maggio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2001»;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «fino al 31 maggio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2001».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2001.

CIAMPI

AMATO – PECORARO SCANIO

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO